

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

**DETERMINAZIONE
N. 12 DEL 04/02/2020**

OGGETTO:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER GLI STABILI COMUNALI E GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' EICOM SRL IN SEGUITO AD ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON ANPCI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO
SIG. GEDDA Luigi**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Comune di San Giacomo Vercellese deve provvedere ad acquisire le forniture di energia elettrica e gas per le utenze relative agli stabili comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica;
- Attualmente l'energia elettrica ed il gas sono gestiti da E.ON SpA ed Enel Energia;

Atteso che, anche sulla base della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas (AAEG, oggi ARERA) n. 107/2014, in ottemperanza alla direttiva CE n. 54/2003, è consentito a tutte le aziende, comprese le PP.AA., di accedere al mercato della fornitura di energia elettrica e di gas naturale;

Richiamati i decreti legislativi che hanno introdotto i concetti di vendita dell'energia e del gas, con riferimento specifico al D.Lgs. 79/1999 e ss.mm.ii. ;

Visto:

- l'art.1, co.7, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L.135/2012, in base al quale per i servizi di energia elettrica e di gas da riscaldamento occorre procedere all'affidamento al gestore selezionato da CONSIP o al gestore che pratichi prezzi più bassi rispetto a quelli della convenzione CONSIP attiva;
- l'art.1, co. 494, L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che modificava l'art.1, co.7, D.L. 95/2012, stabilendo che "...fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad affidamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori di almeno il 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, e del 3% per le categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e delle altre centrali di committenza regionali ..." ;

Rilevato che:

- in data 16.06.2019, è stato stipulato un accordo quadro tra **EICOM SRL** con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino - C.F. e P.IVA 02465700033) ed **ANPCI** (Via delle Muratte, 9 – 00197 Roma – C.F. 05884711002), avente ad oggetto: "Collaborazione per la fornitura di energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto";
- i prezzi praticati da **EICOM SRL** sono più convenienti e che il Comune ha la possibilità di accettare un'offerta con durata illimitata e con diritto di recesso in qualsiasi momento, senza pagamento di penali o altre spese;

Dato atto che la società **EICOM SRL** è in grado di fornire tariffe convenienti e sicuramente più vantaggiose rispetto a quelle in vigore con i fornitori attuali E.ON Energia ed Enel Energia, come da offerta pervenuta in data 04/02/2020 al prot. n. 185, dalla quale si evince uno sconto su fornitura energia e gas pari ad € 1.525,00 oltre ad uno sconto amministrativo (accordo ANPI-EICOM) pari ad € 1.440,00;

Ritenuto pertanto di sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e gas da riscaldamento per gli stabili comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica con la società **EICOM SRL**;

Dato atto che le tariffe applicate dalla società **EICOM SRL** risultano più convenienti rispetto a quelle applicate dal fornitore attuale, determinando una riduzione della spesa totale con una stima percentuale che soddisfa pienamente il disposto dell'art.1, co.494, L.298/2015;

Valutato inoltre che, l'interesse per l'Amministrazione Comunale è quello di usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica e del gas da riscaldamento, scegliendo il fornitore che presenta l'offerta migliore;

Visto che questo Ente, accettando le proposte di fornitura da parte dalla società **EICOM SRL** rispetta i principi di efficienza ed economicità in considerazione dei minori costi energetici che si otterrebbero, confrontando la riguardo le offerte in oggetto con quelle di altri fornitori, nonché con quelle attuali;

Atteso che l'affidamento *de quo* è subordinato alla condizione risolutiva contrattuale prevista dall'art.1, co.7, L. 135/2012, ai sensi e per gli effetti del quale “ ... in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggiore vantaggi economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati ... ” ;

Visti e richiamati gli articoli che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP e mercato elettronico, e precisamente:

- l'art. 26, L. 488/1999;
- l'art. 1, comma 450, L. 296/2006;
- l'art. 1, commi 496, 497 e 499, L. 208/2015

Dato atto che:

- l'art. 1, co. 449 - 450, L. 296/2006, stabilisce che le PP.AA. :
 1. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (M.E.P.A.), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 2. possono ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le stipulazioni dei contratti;
- l'art.1 comma 270 della “Legge di stabilità 2016” (modificativo dell'art.1 comma 450 della L. 296/2006) consente alle PP.AA. di acquistare i servizi o i beni per valore inferiore ai 1.000,00 € al di fuori del M.E.P.A., selezionando il fornitore direttamente tra gli operatori economici locali;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450, L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il parere ANAC del 30.10.2018 con il quale l'autorità riteneva, in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti inferiori a € 1.000 (ora 5.000) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Tenuto conto che l'acquisizione del predetto servizio :

- rientra nelle tipologie di cui all'art.1, co.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché nelle tipologie ulteriormente individuate dai decreti attuativi, ma viene offerto a condizioni contrattuali decisamente vantaggiose ;
- non rientra, per soglie e tipologia, tra quelle regolate dall'art. 9, co.3, D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi individuati dal D.P.C.M. 24.12.2015;
- ha un importo che risulta chiaramente inferiore :
 1. alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 ;
 2. alla soglia per l'affidamento diretto di cui all'art. 36, co., lett. a), D.Lgs. 50/2016 ;

Precisato, ai sensi dell'art. 192, D. Lgs. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto *de quo* si intende realizzare il fine di affidare la fornitura di gas naturale per riscaldamento ed energia elettrica, a condizioni particolarmente vantaggiose per l'Amministrazione Comunale ;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo giunto al protocollo comunale;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ossia mediante un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto:

- del richiamato accordo quadro sottoscritto tra **ANPCI** e dalla società **EICOM SRL**, con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino - C.F. e P.IVA 02465700033);
- della situazione di insussistenza, allo stato attuale, di convenzioni CONSIP attive aventi caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di un Comune di piccole dimensioni come quelle della scrivente Amministrazione Comunale ;

Stabilito, quindi, di dover procedere all'individuazione dell'operatore economico al di fuori del M.E.P.A.;

Precisato che la società **EICOM SRL** sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.136/2010;

Riconosciuta la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
2. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, a stipulare i nuovi contratti di fornitura di energia elettrica e di gas da riscaldamento gli stabili comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica, con la società **EICOM SRL** con sede legale in Corso Venezia, 36 – 20121 Milano (sede operativa in Piazza Statuto, 20 – 10124 Torino - C.F. e P.IVA 02465700033);
3. Di disciplinare i rapporti con la società **EICOM SRL** secondo le condizioni fissate nel contratto stipulato;
4. Di selezionare la società **EICOM SRL** individuandola quale soggetto aggiudicatario per la fornitura del servizio descritto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in ragione dell'accordo quadro stipulato in data 12.06.2019 con **ANPCI** (Via delle Muratte, 9 – 00197 Roma);
5. Di considerare congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia delle prestazioni offerte ed alla affidabilità e serietà dell'offerente;
6. Di dare atto che il servizio in argomento comporta una spesa inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'IVA e, pertanto, è possibile operare mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016 (rubricato “*Nuovo codice dei contratti pubblici*”);
7. Di dare atto che le spese verranno imputate annualmente agli appositi capitoli del bilancio di previsione previsti per le forniture di energia elettrica e di gas da riscaldamento degli stabili comunali nonché per l'illuminazione pubblica;
8. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati espletati con esito positivo i controlli in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del citato D.Lgs.;
9. Di comunicare la presente determinazione all'affidatario;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario;
12. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
13. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEDDA Luigi**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, lì 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2020 .

San Giacomo V.se, li 10/02/2020

L’Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO